



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 29/06/2026

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di giugno alle ore 21:00 nella apposita sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio GIOVANNI BATTISTA FILIBERTI.

Partecipa il Segretario Generale SANTE PALMIERI.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in aula n. 17 Consiglieri Comunali e collegata in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'appendice al regolamento del Consiglio Comunale la Consigliere Filippi. Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell'oggetto risultano partecipanti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ABBATE ALESSANDRO		SI	14	IMPERATO ANTONIO	SI	
2	BOZZO GABRIELLA	SI		15	LOMBARDO MELANIA	SI	
3	BRUNO RAMONA	SI		16	MANTOVAN TATIANA	SI	
4	CALONICO PIETRO	SI		17	MICELI VINCENZO	SI	
5	CALVO RICCARDO	SI		18	RIBOLDI FEDERICO		SI
6	CAPRA EMANUELE	SI		19	RICCOBONO BENEDETTO		SI
7	CAPRIOGLIO ALESSANDRO	SI		20	RUSSO ALICE	SI	
8	CRISAFULLI GIOVANNI	SI		21	SAPIO DANIELA	SI	
9	DI BERNARDO FRANCESCA		SI	22	SERVATO LUCA		SI
10	DRIZA RROMEO	SI		23	SOFFIANTINO FRANCESCO	SI	
11	FILIBERTI GIOVANNI BATTISTA	SI		24	TATARCIUC CONSTANTIN	SI	
12	FILIPPI MARTINA	SI		25	UGAZIO EMANUELE	SI	
13	IORE MARIA		SI				

PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori:

Cognome e Nome	Qualifica	P	A
NOVELLI LUCA	Vice Sindaco	SI	
DE LUCA VITO	Assessore	SI	
PIVETTA FIORENZO	Assessore		SI
RIZZO ANNALISA	Assessore	SI	
FRACCHIA GIGLIOLA	Assessore	SI	
LENA VINCENZO	Assessore	SI	
CARUSO IRENE	Assessore	SI	

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 29/06/2026

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'Assessore Lena illustra la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

Premesso altresì che la conversione in legge in data 24 giugno 2026 del decreto-legge 30 aprile 2026, approvato con il titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali" ha modificato i termini per l'adesione alla rottamazione *quinquies* da parte degli enti locali e che tali nuovi termini sono già stati recepiti nel testo del presente provvedimento ;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, Legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, Legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima

- o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
 - il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
 - il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre per l'anno 2027 e con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
 - entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato D.L. n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
 - l'art. 1, comma 95, Legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre che:

- L'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, Legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 28 febbraio 2027, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato

il versamento;

Considerato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al D.Lgs. 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dal competente ufficio ragioneria, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione relativamente al valore delle posizioni tributarie ed extra tributarie oggetto di definizione agevolata, non risultano effetti sul documento finanziario di previsione che possano compromettere il permanere degli equilibri di bilancio con riferimento agli esercizi in cui si manifesteranno gli effetti contabili di tale operazione;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, depositato agli atti di ufficio;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Sentita la relazione illustrativa ed aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri Imperato, Bozzo, Miceli, Soffiantino, Mantovan, il Presidente Filiberti (mentre assume temporaneamente la presidenza della seduta il Consigliere Anziano Driza), il Consigliere Calvo, l'Assessore Pivetta ed ancora il Consigliere Calonico;

Seguono la replica dell'Assessore Lena e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Crisafulli, Calvo e Calonico;

Al termine, con n. 13 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Bozzo, Bruno, Calvo, Crisafulli, Russo, Soffiantino) e n.== (zero) astenuti espressi in forma palese per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 17 Consiglieri presenti e per appello nominale dal n. 1 Consigliere (Filippi) collegata in videoconferenza al momento della votazione

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri e dal Sindaco presenti in aula e per appello nominale dal n. 1 Consiglieri (Filippi) collegata in videoconferenza al momento della votazione

D E L I B E R A

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

➤ Il Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Goldaniga

Tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione digitale a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.

§°§°§

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Giovanni Battista Filiberti

Il Segretario Generale
Sante Palmieri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto : ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. '18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

PARERE FAVOREVOLE

Casale Monferrato, 10/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Economico Finanziario - Servizi
Demografici
GOLDANIGA FRANCESCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto : ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" - in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

Casale Monferrato, 10/06/2026

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO
GOLDANIGA FRANCESCO



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

Si attesta:che copia della presente deliberazione consigliere numero 30 del 29/06/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 09/07/2026 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
PALMIERI SANTE



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La deliberazione consiliare numero 30 del 29/06/2026 è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
PALMIERI SANTE



IL COLLEGIO DEI REVISORI

(art.234 e segg.ti D.Lgs.267/2000)

Parere n. 15/2026

OGGETTO: Provvedimento di adesione alla rottamazione quinquies – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con L. 88/2026

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casale Monferrato, composto da:

ALLERA Tiziano, nato a Casale Monferrato (Al) il 16/08/1964, domiciliato per l'incarico in Via Guazzo - 15033 Casale Monferrato (Al), Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Casale Monferrato (Al) – Presidente;

ALBERIONE Stefano, nato a Torino il 24/04/1961, domiciliato per l'incarico in Corso Duca degli Abruzzi 34/bis - Torino, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Torino – Componente;

LONGO Gianni Giuseppe, nato a Rivarolo Canavese (To) il 07/04/1967, domiciliato per l'incarico in via Nizza 11 – Rivoli (TO) Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Rivoli (TO) – Componente;

Vista la nomina del Collegio intervenuta con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Casale Monferrato (Al) n. 40 del 24/10/2024;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale riguardante l'adesione alla rottamazione quinquies – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con L. 88/2026;

Esaminata la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario che consiste in:

- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa al provvedimento di adesione alla rottamazione quinquies – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con L. 88/2026;
- parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

Accertato che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dal competente ufficio ragioneria, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione relativamente al valore delle posizioni tributarie ed extra tributarie oggetto di definizione agevolata, non risultano effetti sul documento finanziario di previsione che possano compromettere il permanere degli equilibri di bilancio con riferimento agli esercizi in cui si manifesteranno gli effetti contabili di tale operazione.

Tutto ciò premesso e considerato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Collegio dei Revisori

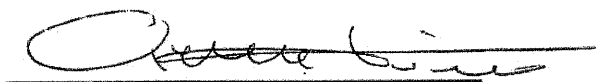
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto il provvedimento di adesione alla rottamazione quinquies – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026;

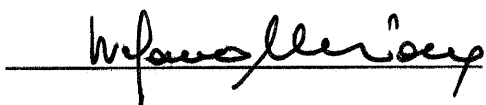
Casale Monferrato, lì 10 giugno 2026

I REVISORI

DOTT. TIZIANO ALLERA



DOTT. STEFANO ALBERIONE



DOTT. GIANNI GIUSEPPE LONGO

